

2011/0418(COD)

25.4.2012

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

Relatore per parere: Pervenche Berès

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1 **Proposta di regolamento** **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) Poiché gli investitori perseguono anche fini sociali e non solo un ritorno in termini finanziari, sta emergendo nell'ambito dell'UE un mercato dell'investimento sociale in parte rappresentato da fondi di investimento destinati alle imprese sociali. Tali fondi di investimento assicurano finanziamenti alle imprese che inducono cambiamenti sociali proponendo soluzioni innovative ai problemi sociali e apportando un contributo prezioso al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020.

Emendamento

(1) Poiché gli investitori perseguono anche fini sociali e non solo un ritorno in termini finanziari, sta emergendo nell'ambito dell'UE un mercato dell'investimento sociale in parte rappresentato da fondi di investimento destinati alle imprese sociali. Tali fondi di investimento assicurano finanziamenti alle imprese che inducono cambiamenti sociali proponendo soluzioni innovative ai problemi sociali, ***favorendo la lotta alle conseguenze sociali della crisi finanziaria*** e apportando un contributo prezioso al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020.

Emendamento 2 **Proposta di regolamento** **Considerando 8**

Testo della Commissione

(8) Le imprese sociali comprendono un'ampia gamma di imprese, costituite in forme giuridiche diverse, che forniscono servizi o merci sociali a persone vulnerabili o emarginate. Tali servizi potrebbero riguardare l'accesso ad alloggi abitativi, l'assistenza sanitaria, l'assistenza per persone anziane o disabili, l'assistenza ai bambini, l'accesso al lavoro e alla formazione nonché la gestione delle dipendenze. Sono considerate imprese sociali anche le imprese che impiegano un metodo di produzione di merci o servizi con un obiettivo sociale ma le cui attività

Emendamento

(8) Le imprese sociali comprendono un'ampia gamma di imprese, costituite in forme giuridiche diverse, che forniscono servizi o merci sociali a persone vulnerabili o emarginate, ***al fine di promuovere e garantire la parità di accesso a tali beni e servizi***. Tali servizi potrebbero riguardare, ***ma non esclusivamente***, la lotta alla povertà, l'accesso ad alloggi abitativi, l'assistenza sanitaria, l'assistenza per persone anziane o disabili, l'assistenza ai bambini, l'accesso ***all'istruzione, anche prescolare***, al lavoro e alla formazione nonché la gestione delle dipendenze. Sono

possono esulare dall'ambito della fornitura di merci o servizi sociali. Tali attività includono l'integrazione sociale e professionale per mezzo dell'accesso al mondo del lavoro per le persone svantaggiate, in particolare a causa di qualifiche insufficienti o di problemi sociali o professionali che determinano l'esclusione o l'emarginazione.

considerate imprese sociali anche le imprese che impiegano un metodo di produzione di merci o servizi con un obiettivo sociale ma le cui attività possono esulare dall'ambito della fornitura di merci o servizi sociali. Tali attività includono, **ma non esclusivamente**, l'integrazione sociale e professionale per mezzo dell'accesso al mondo del lavoro per le persone svantaggiate, in particolare a causa di qualifiche insufficienti o di problemi sociali o professionali che determinano l'esclusione o l'emarginazione.

Motivazione

La povertà è chiaramente una delle cause principali dell'esclusione sociale e di altre forme di malessere sociale.

Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per una vigilanza efficace sui requisiti sanciti, occorre che il presente regolamento stabilisca anche un processo per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione del gestore di FEIS nel suo Stato membro d'origine.

Emendamento

(23) Per una vigilanza efficace sui requisiti sanciti, occorre che il presente regolamento stabilisca anche un processo **automatico** per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione del gestore di FEIS nel suo Stato membro d'origine. ***È opportuno che vi sia uno scambio automatico di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti e l'AESFEM.***

Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) ***È opportuno che vi sia uno scambio di informazioni a fini di vigilanza tra le***

Emendamento

soppresso

autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti e l'AESFEM.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), che sono stabiliti nell'Unione e sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, purché tali gestori gestiscano portafogli di FEIS le cui attività in gestione non superino complessivamente la soglia di 500 milioni di EUR o, negli Stati membri dove l'euro non è la moneta ufficiale, il corrispondente valore nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), che sono stabiliti nell'Unione e sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, purché tali gestori gestiscano portafogli di FEIS le cui attività in gestione non superino complessivamente la soglia di 500 milioni di EUR o, negli Stati membri dove l'euro non è la moneta ufficiale, il corrispondente valore nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Qualora i FEIS investano in imprese di portafoglio ammissibili attive nell'edilizia popolare e in altri settori di rilevanza sociale, caratterizzate da un'alta intensità di investimento, può essere definita una soglia più elevata caso per caso.

Motivazione

Emendamento proposto dalla Rete europea degli enti locali e regionali per l'economia sociale al fine di introdurre una certa flessibilità nel caso di determinati tipi di imprese con un impatto sociale positivo, ma caratterizzate da una più alta intensità di capitale.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 24 che specificano i metodi di

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 24 che specificano i metodi di

calcolo *della soglia* di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i metodi per il controllo continuativo della conformità a tale soglia.

calcolo *delle soglie adeguate* di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i metodi per il controllo continuativo della conformità a tale soglia.

Motivazione

Emendamento necessario per definire criteri oggettivi per soglie più elevate correlate all'emendamento proposto dalla Rete europea degli enti locali e regionali per l'economia sociale al fine di introdurre una certa flessibilità nel caso di determinati tipi di imprese con un impatto sociale positivo, ma caratterizzate da una più alta intensità di capitale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

nel caso di debiti o prestiti di cui ai punti c) ii) e c) iv), l'interesse deve essere fissato a un livello tale da non pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo sociale primario dell'impresa di portafoglio ammissibile limitando il reinvestimento dei profitti;

Motivazione

Le imprese sociali dovrebbero poter far ricorso agli strumenti di debito; la presente disposizione impedisce che gli interessi applicati interferiscano con il conseguimento dell'obiettivo primario sociale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(d) “impresa di portafoglio ammissibile”: un’impresa che, al momento dell’investimento da parte del FEIS, non è quotata su un mercato regolamentato secondo quanto definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE, ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuale totale non superiore a 43

(d) "impresa di portafoglio ammissibile": un'impresa *che in sé non è un organismo di investimento collettivo*, che, al momento dell'investimento da parte del FEIS, non è quotata su un mercato regolamentato secondo quanto definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE, *e, salvo nel caso di imprese attive nell'edilizia popolare e in altri*

milioni di EUR *e che in sé non è un organismo di investimento collettivo* e che:

settori con rilevanza sociale caratterizzate da un'elevata intensità degli investimenti, ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di EUR e che:

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

i) ha come obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili in conformità all'atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro documento costitutivo dell'azienda, laddove:

Emendamento

i) *in conformità all'atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro documento costitutivo dell'azienda*, ha come obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili *anziché la generazione di profitti per i suoi soci, membri e azionisti*, laddove:

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto i – trattino 1

Testo della Commissione

- l'impresa fornisca servizi o merci *a persone vulnerabili o emarginate*; o

Emendamento

- l'impresa fornisca servizi o merci *aventi un rendimento sociale*; e/o

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

(ii) *utilizza* i propri profitti per raggiungere il proprio obiettivo primario invece di distribuirli e ha posto in essere procedure e regole predefinite per quelle circostanze in cui i profitti sono distribuiti *ad azionisti e soci*;

Emendamento

(ii) *reinveste* i propri profitti per raggiungere il proprio obiettivo primario invece di distribuirli e ha posto in essere procedure e regole predefinite per quelle circostanze in cui i profitti sono distribuiti; *dette norme garantiscono che qualsiasi distribuzione di profitti non pregiudichi l'obiettivo primario*;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione

iii) è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e soggetti interessati dalle sue attività;

Emendamento

iii) è gestita in modo **imprenditoriale**, responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e/o soggetti interessati dalle sue attività;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 24, che specifichino i criteri per l'identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili attive nell'edilizia popolare e in altri settori con rilevanza sociale caratterizzate da un'elevata intensità di investimenti nonché le soglie adeguate per il fatturato e il bilancio annuale totale ai fini del paragrafo 1, lettera d).

Motivazione

Emendamento necessario per definire criteri oggettivi per le soglie più elevate correlate all'emendamento proposto dalla Rete europea degli enti locali e regionali per l'economia sociale al fine di introdurre una certa flessibilità nel caso di determinati tipi di imprese con un impatto sociale positivo, ma caratterizzate da una più alta intensità di capitale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera c

Testo della Commissione

(c) conducono gli affari in modo da favorire i migliori interessi dei FEIS che gestiscono e degli investitori in detti FEIS,

Emendamento

(c) conducono gli affari in modo da favorire **l'impatto sociale positivo delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono**, i migliori interessi dei FEIS che

nonché l'integrità del mercato;

gestiscono e degli investitori in detti FEIS,
nonché l'integrità del mercato;

Motivazione

I gestori di FEIS dovrebbero mettere al primo posto il conseguimento di un impatto sociale positivo.

Emendamento 15 **Proposta di regolamento** **Articolo 7 – lettera d**

Testo della Commissione

(d) applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili;

Emendamento

(d) applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili **e del loro impatto sociale positivo**;

Emendamento 16 **Proposta di regolamento** **Articolo 21 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano le autorità competenti degli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della radiazione del gestore di FEIS dal registro di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

Emendamento

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano **quanto prima** le autorità competenti degli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), **e l'AESEFEM** della radiazione del gestore di FEIS dal registro di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

Emendamento 17 **Proposta di regolamento** **Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c**

Testo della Commissione

(c) sull'applicazione pratica dei criteri per l'identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili e il relativo impatto sullo sviluppo delle imprese sociali nell'Unione;

Emendamento

(c) sull'applicazione pratica dei criteri per l'identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili e il relativo impatto sullo sviluppo delle imprese sociali nell'Unione **e il loro impatto sociale positivo**;

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo per l'imprenditorialità sociale
Riferimenti	COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 17.1.2012
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	EMPL 20.4.2012
Relatore(i) Nomina	Pervenche Berès 26.3.2012
Esame in commissione	24.4.2012
Approvazione	24.4.2012
Esito della votazione finale	+: 25 –: 16 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclair, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Emilie Turunen